

**RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL  
SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI TRA LE SEDI DEI LABORATORI  
(CIG n. 9926432ECF)**

tra

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto**, con sede in Padova, via Ospedale Civile 24, Codice Fiscale 92111430283 e Partita Iva 03382700288 (di seguito identificata semplicemente come ARPAV o Agenzia), nella persona del Direttore Generale Ing. Loris Tomiato in forza dei poteri attribuiti con Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 81 del 21/07/2021 che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo di ARPAV

e

**L.S. Logistica Sanitaria Srl**, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Verona (n. REA 354568), domiciliata ai fini del presente atto in Villafontana di Bovolone (VR), Via Enzo Ferrari n. 323 (C.F. e P.IVA n. 03661750236), di seguito denominata Fornitore, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Manuel De Vecchi, in forza dei poteri risultanti da visura camerale;

**PREMESSO CHE**

1. In data 16/07/2019 è stato stipulato fra **ARPAV** e la società **L.S. Logistica Sanitaria Srl**, il contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto campioni tra le sedi dei laboratori (CIG n. 7761403060), Rep. n. 53/2019;
2. All'art. 3 del contratto è prevista l'opzione del rinnovo per 12 mesi, alle medesime condizioni;
3. Con Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 22/06/2023 è stato autorizzato l'esercizio dell'opzione di rinnovo annuale, dal 01/08/2023 al 31/07/2024;
4. Il Fornitore ha presentato garanzia definitiva e i documenti necessari al perfezionamento della pratica contrattuale che, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale.

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art.1 - Valore delle premesse**

1. Le premesse di cui sopra, tutti gli atti e i documenti richiamati nel presente contratto ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

**Art. 2 - Norme regolatrici**

1. L'esecuzione delle prestazioni del presente contratto è regolata:
  - a) dalle clausole del presente contratto e dai documenti ivi richiamati;
  - b) dalle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
  - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti da ARPAV, prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate da ARPAV.

### **Art. 3 - Oggetto**

1. Il presente contratto ha per oggetto il servizio di trasporto campioni tra le sedi dei laboratori, secondo le specifiche e le modalità indicate nel contratto originario, stipulato in data 16/07/2019 (rep. n. 53/2019).

### **Art. 4 - Durata del Contratto**

1. Il servizio ha una durata di 12 mesi dal 01/08/2023 al 31/07/2024.

### **Art. 5 - Importo contrattuale**

1. L'importo contrattuale viene determinato, per la durata di dodici mesi, in € 131.520,00 (centotrentunomilacinquecentoventi/00), IVA esclusa.
2. L'importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è pari a € 0,00 (zero/00), IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.
3. Il predetto corrispettivo si riferisce al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento e delle prescrizioni contrattuali.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresi quelli della sicurezza, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

### **Art. 6 - Trattamento dei dati personali**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Reg. 2016/679/UE (GDPR) circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. 15, 18 e 21 della citata normativa.
2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito rispettivamente dal GDPR.
3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero.

### **Art. 7 - Obblighi del Fornitore in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i. In esecuzione di quanto sopra, il Fornitore dichiara che il proprio conto corrente dedicato è [REDACTED] e che le persone autorizzate ad operare su di esso sono:  
- [REDACTED]  
- [REDACTED]  
- [REDACTED]  
- [REDACTED]
2. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Il Fornitore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

citata legge e che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ARPAV e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.
5. In caso di intervenuta variazione in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, comunicati ad ARPAV, il Fornitore è tenuto ad avvisare l'Agenzia tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### **Art. 8 - Modalità di pagamento:**

1. I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolari fatture mensili previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni rese, il cui importo verrà corrisposto entro **30** giorni dalla data di ricevimento delle stesse. Le fatture dovranno essere recapitate in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell'ARPAV presso il Servizio Economico Finanziario e, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.) dovranno:
  - essere intestate ad ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente del Veneto, Via Ospedale Civile 24 – 35137 Padova – Partita IVA 03382700288 e C.F. 92111430283;
  - riportare numero e data degli ordini effettuati con esplicito riferimento ai documenti di trasporto (DDT);
  - la quantità e descrizione dei beni, relativi prezzi unitari e sede di consegna;
  - riportare il CIG (Codice Identificativo Gara) 9926432ECF;
  - riportare gli estremi del conto corrente indicato all'Amministrazione dal Fornitore, dedicato alle commesse pubbliche;
  - esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DPR n. 633/1972" (c.d. split payment).

#### **Art. 9 - Garanzia definitiva**

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Fornitore ha costituito idonea garanzia mediante appendice alla polizza fideiussoria n. 2019/13/6450460 emessa da Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni Spa in data 30/06/2023, del valore originale di € 50.796,00 (euro cinquantamilasettecentonovantasei/00), ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore di ARPAV.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (12 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino alla definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di ARPAV qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Fornitore.
4. In caso di inadempimento a tale obbligo, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

5. La garanzia è svincolata automaticamente alla conclusione del contratto, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna a all'istituto garante, da parte del Fornitore, del certificato di regolare esecuzione attestante l'avvenuta regolare esecuzione.
6. ARPAV ha diritto di valersi della garanzia definitiva per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

#### **Art. 10 - Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e Responsabile tecnico**

1. Le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, saranno svolte dalla Dott.ssa Elisa Bocchi – email [elisa.bocchi@arpa.veneto.it](mailto:elisa.bocchi@arpa.veneto.it), tel. 045 8016904.
2. Responsabile tecnico individuato dal Fornitore che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Fornitore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi è la Dott.ssa Anete De Vecchi – email [a.devecchi@lslogisticasanitaria.it](mailto:a.devecchi@lslogisticasanitaria.it), tel. 346 6730923.

#### **Art. 11 - Elezioni di domicilio**

1. Agli effetti del presente atto il Fornitore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.
2. Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) ai seguenti indirizzi:  
ARPAV: [protocollo@pec.arpav.it](mailto:protocollo@pec.arpav.it),  
Fornitore: [amministrazione@pec.lslogisticasanitaria.it](mailto:amministrazione@pec.lslogisticasanitaria.it)  
al quale saranno notificati tutti gli atti e le comunicazioni relativi al contratto.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Agenzia ogni variazione del domicilio legale e/o dell'indirizzo PEC indicato nel presente atto. In mancanza della predetta comunicazione saranno a carico dello stesso tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito delle comunicazioni.

#### **Art. 12 - Forma del contratto, oneri fiscali e rimborso delle spese di pubblicazione**

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 1, del Codice.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.
3. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 40,00.

#### **Art. 13 – Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV**

- a) Il Fornitore si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del DPR n. 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV, adottato dalla stazione appaltante con DCS n. 81 del 31/03/2021. A tal fine il Fornitore è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice, ARPAV ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del DPR n. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo web "Amministrazione trasparente/Atti generali" di ARPAV.

- b) Il Fornitore si impegna a trasmettere copia del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto di aggiudicazione dell'appalto.
- c) Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di ARPAV che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il Fornitore dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta la revoca dalla procedura di affidamento.
- d) Il Fornitore si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

#### **Art. 14 - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza**

1. Ai sensi dell'art. 26 c.3 bis e 3 ter del D. Lgs.163/2008 viene allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il Documento di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI) predisposto da Arpav, cui viene dato l'assenso con sottoscrizione da parte dell'Appaltatore. I costi derivanti da rischio di interferenza sono nulli.

#### **Art. 15 - Foro di competenza**

1. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto è competente il Foro di Padova.

#### **Art. 16 - Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si rinvia al citato contratto originario, alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per ARPAV

Per il Fornitore

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Loris Tomiato

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
Dott. Manuel De Vecchi



Loris Tomiato  
06.07.2023  
10:12:24  
GMT+01:00